

La Perequazione

è l'aumento collegato all'inflazione che viene riconosciuto ai trattamenti pensionistici secondo determinate condizioni.

(testo tratto da "Pensioni.Oggi" e modificato da C. Sizia e S. Biasioli)

La **perequazione** è il termine che identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legata all'inflazione. In pratica si tratta di un meccanismo attraverso il quale l'importo delle pensioni viene adeguato all'aumento del costo della vita come indicato dall'Istat.

Il fine che la legge intende perseguire è quello di **proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico, qualsiasi esso sia.**

Purtroppo, in questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state più volte riviste dal legislatore, per esigenze "teoriche" di contenimento della spesa pubblica, sino a generare molta confusione.

L'adeguamento di cui stiamo parlando deve essere effettuato **su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica** (cioè dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi in esso rientrano sia le **pensioni dirette** (es. pensione di vecchiaia o anticipata) sia quelle **indirette** (pensione superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo. <http://www.pensioniooggi.it/dizionario/la-pensione-di-vecchiaia>

LEGENDA

-MINIMO INPS: va da 480,53 euro/mese (anno 2012) a 495,43 (2013), a 501,38 (2014), a 502,38 (anni 2015-2016) ed infine a **501,89** (anno 2017) **507,42** (anno 2018) e **513,01** (anno 2019).

-TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLESSIVO: è tutto l'importo percepito (es. cumulo tra pensione INPS + ENPAM). Circa le **modalità** con cui si effettua l'adeguamento, **dal 1° gennaio 1999** (art.34,c.1, legge 448/1998) la perequazione si effettua – infatti - **in via cumulata**. Cioè, ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire, si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti previdenziali presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato.

-BLOCCO TOTALE PEREQUAZIONE: riguarda gli anni 1998-2008-2012-2013, nei quali la perequazione – per le pensioni superiori a 6 volte il minimo INPS- è stata pari a zero.

-BLOCCO PARZIALE della PEREQUAZIONE: dal 2012 in poi si applica (con % diverse, si veda la Tabella 1) alle fasce superiori a 3 volte il minimo INPS (1441,59). Per il solo 2012, tuttavia, le fasce superiori a 3 volte il minimo INPS hanno avuto una rivalutazione del 100% fino al valore di 1441,59.

-ABBATTIMENTO della PEREQUAZIONE: riguarda gli ultimi 15 anni (2008->2017-2019-2020-2021).

-“Disastro della Legge LETTA” (147/2013): NOVITA' NEGATIVA ! Con la legge Letta (art.1, c.483, legge 147/2013) viene introdotta una novità negativa: **l'abbattimento della perequazione – per le aliquote superiori a 6 volte il minimo INPS (circa 2.972,58 euro) – riguarda l'INTERA PENSIONE CUMULATA** (ovvero da 1 euro fino alla pensione reale). In altri

termini la “rivalutazione al 45%” (= taglio del 55%) si applica sull'intera somma, perchè scompare la protezione del 100% fino a 1505,7 euro...

La Tabella allegata riporta poi i tagli previsti dalla Legge 145/2018 per il **trienni 2019-2021**.

LA “STORIA” della PEREQUAZIONE (Tabella 1).

Già in passato **i trattamenti pensionistici elevati sono stati oggetto di una riduzione delle aliquote di indicizzazione.**

Negli anni '80-'90 la materia era regolata dall'articolo 24, della **legge 41/1986** che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90% tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75% per le fasce eccedenti il triplo del minimo.

Nel 1998 l'articolo 11, comma 13 dell'articolo 59 della **legge 449/1997** aveva disposto il **congelamento** della perequazione sui trattamenti pensionistici **superiori a cinque volte il minimo INPS** e che, per il biennio successivo, l'indice di perequazione doveva essere applicato nella misura del 30% per le fasce di importo tra le cinque e le otto volte; superato tale limite la perequazione non doveva trovare più applicazione.

La **legge 388/2000** aveva suddiviso - **a partire dal 1° gennaio 2001** - la perequazione **in tre fasce** all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100% per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al **90%** per le fasce di importo comprese tra **tre e cinque volte** il trattamento minimo; e ancora calava al **75%** per i trattamenti **superiori a cinque volte** il minimo. Prima del 2001 la materia era regolata dall'articolo 24, della legge 41/1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90% tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75% per le fasce eccedenti il triplo del minimo.

La legge 247/2007 introdusse poi, per il solo anno **2008**, il **blocco totale sull'intero importo delle pensioni superiori ad 8 volte il minimo INPS.**

Per il triennio **2009-2011** l'aumento perequativo è stato garantito in misura piena solo per le pensioni **non superiori a 5 volte** il minimo (*articolo 5, comma 6 del decreto legge 81/2007; legge 127/2007*).

Con il **Decreto legge 201/2011** (*legge 214/2011*) è stato invece disposto il **blocco dell'indicizzazione** nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a **tre volte il trattamento minimo Inps**. Le pensioni di importo inferiore sono state invece adeguate pienamente all'inflazione (+ 2,7% nel 2012 e + 3% nel 2013).

Dal 1° gennaio 2014, la legge 147/2013, ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in **cinque scaglioni**, sistema prorogato poi dalla legge di stabilità 2016 (*208/2015*) sino al **31 dicembre 2018**.

In dettaglio, per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e **sino a 4 volte** il trattamento minimo viene riconosciuto il **95%** dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a **5 volte** il minimo l'adeguamento è pari al **75%**; adeguamento che scende al **50%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 5 volte** il minimo e al **45%** per i trattamenti **superiori a 6 volte** il trattamento minimo INPS.

Dal 2014, quindi, non opera più il criterio della percentuale decrescente della rivalutazione, in rapporto alle diverse fasce pensionistiche in godimento.

Su queste norme si è poi inserita la [Sentenza della Corte Costituzionale 70/2015](#) con la quale la Consulta ha dichiarato **incostituzionale il blocco biennale** previsto dalla Legge Fornero sui trattamenti **superiori a 3 volte il minimo**. Per accogliere la censura della Corte l'esecutivo Renzi è intervenuto con il [decreto legge 65/2015](#) (poi *legge 109/2015*), un provvedimento che tuttavia ha garantito una **rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo INPS** lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Infine ricordiamo gli effetti dannosi della Legge 145/2018 (finanziaria 2019) che perdureranno per il triennio 2019-2021, con danni permanenti sul valore finale delle pensioni.

<http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/calcola-con-pensionioggi-it-a-quanto-ammontera-il-rimborso-riconosciuto-dal-governo-il-1-agosto-7848945>

La Tabella 1) sottostante mostra l'evoluzione dell'indice di perequazione sui trattamenti pensionistici nel corso degli anni.

La triste storia della rivalutazione delle pensioni 1998-2019

Classe di Assegno (lordo/anno)	1998	1999 2000	2001 2007	2008 2010	2011	2012	2013	2014	2015 2018	2019 2021
FONTE NORMATIVA	Legge 449/1997	Legge 449/1997	Legge 388/2000	Legge 127/07 e 247/07	Legge 388/2000	Legge 214/2011 e Legge 109/2015		Legge 147/2013 e Legge 208/2015		Finanziaria 2019
Sino a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e 4 volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40% ⁴		95%	95%	97% ⁶
Tra le 4 e 5 volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20% ⁴		75%	75%	77% ⁶
Tra le 5 e 6 volte il TM	75% ¹	30% ²	75%	75%	75%	10% ⁴		50%	50%	52% ⁶
Tra le 6 e 7 volte il TM	75% ¹	30% ²	75%	75%	75%	0% ⁴		€ 13,08 ⁵	45%	47% ⁶
Tra le 7 e 8 volte il TM	75% ¹	30% ²	75%	75%	75%	0% ⁴		€ 13,08 ⁵	45%	45% ⁶
Oltre le 8 volte il TM	75% ¹	0% ²	75%	75% ³	75%	0% ⁴		€ 13,08 ⁵	45%	40% ⁶

DETTAGLIO DELLA TABELLA

1= Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo INPS (TM) è stata congelata (art. 59, legge 449/1997);

2= Nel biennio 1999/2000 le quote di importo tra 5 e 8 volte il minimo INPS sono state rivalutate solo per il 30%; quelle superiori ad 8 volte non sono state rivalutate (=0%).

3= Nel solo anno 2008 la rivalutazione per l'INTERO IMPORTO delle pensioni superiori a 8 volte il minimo INPS è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07);

4= Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinarsi", negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013.

5= La cifra in euro (13,08) esprime la rivalutazione del 40% che è stata applicata solo fino a 6 volte il minimo INPS (in pratica niente di più per quelle superiori a 6 volte).

6= Nel 2019 il minimo INPS è pari a € 513,01 - quindi la rivalutazione piena al 100% riguarda solo le pensioni fino a 1.539,03 € lorde/mese.

Il confronto con la legge 388/2000 dimostra che il governo gialloverde ha ulteriormente penalizzato tutte le pensioni sopra gli € 2.052,04 lordi/mese.

Estratto da: www.PensioniOggi.it

Rielaborazione: Centro Studi Confedir-FEDERSPeV - Marzo 2019

La rivalutazione effettiva.

Sulle fasce di rivalutazione sopra esposta bisogna applicare il tasso di inflazione annua. Dalla moltiplicazione del tasso di inflazione per le fasce di rivalutazione si ottiene, pertanto, il **tasso effettivo di rivalutazione** che ogni anno viene corrisposto negli assegni. L'applicazione della rivalutazione, com'è noto, avviene ad inizio di ogni anno **in via provvisoria** rispetto all'inflazione dell'anno uscente (esempio 2018) ed in via definitiva rispetto a quella dell'anno prima (esempio 2017) sulla base dei valori indicati in un decreto del ministero dell'economia adottato alla fine dell'anno.

Nel 2017 sia il tasso di inflazione definitivo relativo allo scorso anno che quello provvisorio relativo ai primi 9 mesi del 2016 è risultato pari a **zero**. Pertanto gli assegni in pagamento dal 1° gennaio 2017 non subiscono alcun cambiamento. C'è da dire, però, che a gennaio ci sarà un conguaglio *una tantum* negativo per recuperare la maggiore indicizzazione concessa nel 2015 quando fu riconosciuta una rivalutazione provvisoria dello 0,3% nel dicembre 2014 contro una rivalutazione effettiva dello 0,2%. Il conguaglio in parola sarebbe dovuto avvenire il 1° gennaio 2016 ma la legge di bilancio per il 2016 ha rimandato tale effetto al 2017.

Infine ci limitiamo a citare i danni sulla rivalutazione effettiva causati dalla Legge 145/2018, evidenti dalle tabelle allegate.

MINIMI INPS. Per completezza riportiamo la tabella dei trattamenti mensili INPS .



TABELLA dei trattamenti mensili minimi INPS

Anno	Importo TM	3 volte TM	4 volte TM	5 volte TM	6 volte TM
2002	392,69	1.178,07	1.570,76	1.963,45	2.356,14
2003	402,12	1.206,36	1.608,48	2.010,60	2.412,72
2004	412,18	1.236,54	1.648,72	2.060,90	2.473,08
2005	420,43	1.261,29	1.681,72	2.102,15	2.522,58
2006	427,58	1.282,74	1.710,32	2.137,90	2.565,48
2007	436,14	1.308,42	1.744,56	2.180,70	2.616,84
2008	443,12	1.329,36	1.772,48	2.215,60	2.658,72
2009	457,76	1.373,28	1.831,04	2.288,80	2.746,56
2010	460,97	1.382,91	1.843,88	2.304,85	2.765,82
2011	467,43	1.402,29	1.869,72	2.337,15	2.804,78
2012	480,53	1.441,59	1.922,12	2.402,65	2.883,18
2013	495,43	1.486,29	1.981,72	2.477,15	2.972,58
2014	500,88	1.502,64	2.003,52	2.504,40	3.005,28
2015	502,39	1.507,17	2.009,56	2.511,95	3.014,34
2016	501,89	1.505,67	2.007,56	2.509,45	3.011,34
2017	501,89	1.505,67	2.007,56	2.509,45	3.011,34
2018	507,42	1.522,26	2.029,68	2.537,10	3.044,52
2019	513,01	1.539,03	2.052,04	2.565,05	3.078,06

TM = Trattamento minimo

Aggiornamento al 2 OTTOBRE 2019